



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 28 008 di prot.

Brindisi, 4 LUG, 2016

OGGETTO: Ditta **Gallone Cosimo** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'insediamento nel comune di Francavilla F. di un impianto per il recupero di rifiuti inerti, da gestire in procedura semplificata.

Solo PEC

Gallone Cosimo

C.da Galante Palazzo Menzella, 50 Ceglie M.ca

cosimogallone@gigapec.it

Comune di FRANCAVILLA F.

Servizi ECOLOGIA – URBANISTICA – SUAP

In riferimento al procedimento richiamato in oggetto, attivato a seguito dell'istanza presentata dalla ditta Gallone Cosimo con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 6019 del 30.1.14, si fa presente quanto segue.

Per l'esame della pratica, come previsto dalla L.R. n. 11/2001 e s.m.i., è stata indetta e convocata la conferenza di servizi:

- la conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 2.4.14, si è chiusa con la richiesta al Gestore di integrare il progetto;
- in occasione della conferenza decisoria, tenutasi in data 10.6.14:
 - è stata acquisita la nota di osservazioni in merito al progetto di ARPA Puglia;
 - è stata acquisita la nota del Comune di Francavilla F.na;
 - la Provincia di Brindisi ha fatto presente che, come confermato dai rappresentanti del Comune, per l'approvazione del progetto si rende necessario acquisire l'approvazione della variante allo strumento urbanistico, per l'area in oggetto;
 - il proponente ha comunicato la propria disponibilità a riscontrare le osservazioni di ARPA Puglia e a trasmettere la richiesta di variante allo strumento urbanistico vigente al Comune;
 - ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Presidente ha ritenuto chiusi i lavori della Conferenza di Servizi e ha rimesso all'Ufficio procedente le relative risultanze per l'adozione del provvedimento definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse.

L'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na ha trasmesso il proprio parere in merito al progetto, prot. 19885/2014, non favorevole in ragione dell'ubicazione dell'impianto in zona E2 –

agricola e quindi in contrasto con lo strumento urbanistico vigente del Comune. Inoltre in tale nota il Comune ha evidenziato la presenza nell'area di vincoli derivanti dall'applicazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

Con nota del 14.7.2014 il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla nota del Comune.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 24403 del 9.6.2016, l'Ufficio tecnico del Comune di Francavilla F.na ha trasmesso il proprio parere, favorevole con prescrizioni in relazione all'istanza di VIA, per le motivazioni ivi riportate.

Tutto ciò premesso, alla luce della richiamata nota prot. n. 24403/2016 del Comune di Francavilla F.na, è necessario che il proponente presenti una richiesta di riattivazione del procedimento di VIA, ai fini di un nuovo e definitivo esame della pratica ed ai fini della convocazione della conferenza di servizi, nell'ambito della quale è necessario acquisire il parere del Comune di Francavilla F.na, anche in ragione dei nuovi elementi di valutazione, emersi in detto parere ed il parere aggiornato degli altri Enti interessati.


Il proponente dovrà inoltre integrare il progetto facendo riferimento alla normativa intervenuta successivamente alla data di presentazione dell'istanza (Regolamento Regionale n. 26/2013, di disciplina delle acque meteoriche, Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, ecc.).

Inoltre il proponente deve chiarire lo stato delle istanze di natura edilizio urbanistica, attivati per la realizzazione del progetto (o specificare se è stata presentata domanda di variante dello strumento urbanistico vigente).

L'istanza di riattivazione della procedura di VIA, con i relativi allegati, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, unitamente alla documentazione di progetto già presente, e successivamente la Provincia procederà alla convocazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
AREA TECNICA

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Politiche Ambientali

Via Municipio

Tel. 0831820329 fax 0831820362

Prot. n.

0020540/16
07/06/16

Addi 06.06.2016

Alla PROVINCIA DI BRINDISI – Ufficio Ambiente
c.a. Dott. Pasquale Epifani
Piazza Santa Teresa n. 2
72100 BRINDISI

PEC: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

e p.c. Ditta GALLONE COSIMO
C.da galante Palazzo Menzella
72013 Ceglie Messapica (BR)

Pec: cosimogallone@gigapec.it

OGGETTO: Ditta Gallone Cosimo – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'insediamento nel territorio di Francavilla Fontana di un impianto di recupero di rifiuti inerti. Conferenza di servizi del 10.06.2014. Richiesta della Ditta GALLONE COSIMO prot. n. 41775 del 21.12.2015 per la revisione del parere del Comune di Francavilla Fontana prot. n. 19885 del 30.06.2014. Risccontro.

Premesso che:

- Il Sig. GALLONE COSIMO, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede legale in C.da Galante Palazzo Menzella n. 50 a Ceglie Messapica, ha presentato alla Provincia di Brindisi istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., per l'insediamento di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) da gestire in procedura semplificata, nell'area di cava sita in località Monacelle in agro di Francavilla Fontana, identificata catastalmente al Foglio 8, p.lfa 19, già autorizzata dalla Regione Puglia con provvedimento dirigenziale n. 30 del 17 marzo 2008;
- Il Sig. GALLONE COSIMO, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, ha altresì inoltrato alla Provincia di Brindisi per il tramite del SUAP del Comune di Francavilla (prot. comunale n. 13354 del 29.04.2014), la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che esercitano recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
- Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2001, così come modificato dalla L.R. n. 4/2014, in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, il provvedimento di VIA sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto, escluso il permesso di costruire;
- Con nota n. 30825 del 19.05.2014 la Provincia di Brindisi, Servizio Ecologia, in qualità di Amministrazione competente, ha convocato in Conferenza di Servizi presso la propria sede, per il giorno 10 giugno 2014, tutte le Amministrazioni interessate alla valutazione della istanza in oggetto;
- In relazione alla C.d.S. suddetta questa Amministrazione ha formulato e trasmesso alla Provincia di Brindisi parere, acclarato al protocollo comunale n. 19885 in data 30.06.2014, con il quale si è espressa in termini non favorevoli all'intervento in oggetto essenzialmente per due ordini di ragioni di seguito sintetizzate:
 - a) sotto l'aspetto urbanistico in quanto l'intervento sarebbe stato in contrasto con la destinazione dell'area in quanto avrebbe previsto la realizzazione di un "impianto di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi" in zona E2 "agricola" del vigente Programma di Fabbricazione;

- b) sotto l'aspetto paesaggistico in quanto l'area sulla quale era localizzato l'intervento era inserita in una porzione del territorio comunale sottoposta a numerosi e rilevanti vincoli paesaggistici derivanti dai seguenti strumenti di pianificazione paesaggistica all'epoca vigenti:

PUTT/P come modificato dai Primi Adempimenti per il PUTT/P approvati dal Comune di Francavilla Fontana del delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2013 (cfr. allegato 1):

- la strada posta lungo il lato nord dell'area di intervento era interessata dal vincolo archeologico "Viabilità antica, Mufo a secco monumentale di età Protostoria/Medioevo", cod. UT 42;
- una fascia dell'area di intervento posta lungo il lato nord, avente profondità pari a 100 mt, era classificata come "area annessa beni archeologici (Specchia Castelluzzo)";
- ad est e a sud rispetto all'area di intervento era imposto il vincolo "botanico-vegetazionale: Uliveti secolari irregolari".

In particolare, una fascia dell'area di intervento posta lungo il lato sud, di profondità pari all'incirca a 15 mt e su cui era prevista la stradina interna di accesso all'impianto oggetto di richiesta di VIA, rientrava pienamente nel vincolo suindicato;

- ad ovest rispetto all'area di intervento erano localizzati diversi tipi di vincoli paesaggistici: Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" e di tipo "D", ATD - botanico-vegetazionale "Boschi e Macchie", ATD - botanico-vegetazionale "Area annessa a Boschi e Macchie", ATD-geologico, geomorfologico, idrologico, "Corsi d'acqua (Vallone Bottari)", ATD-geologico, geomorfologico, idrologico, "Area annessa a corsi d'acqua (Vallone Bottari)".

In particolare, una fascia dell'area di intervento posta lungo il lato ovest, di profondità pari all'incirca a 100 mt e su cui era prevista tutta la viabilità esterna di accesso all'impianto oggetto di richiesta di VIA, rientrava nel vincolo ATD-geologico, geomorfologico, idrologico, "Area annessa a corsi d'acqua (Vallone Bottari)" e, in misura minore, in ATE D.

PPTR (adottato dalla Regione Puglia con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013):

- ad ovest rispetto all'area di intervento erano individuate le seguenti tipologia di vincoli paesaggistici: "Componenti botanico/vegetazionali - Beni paesaggistici - Boschi e Macchie", "Componenti botanico/vegetazionali - U.C.P. - Area annessa Boschi e Macchie", "Componenti idrologiche- U.C.P. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R."

- con riferimento all'aspetto paesaggistico, in particolare, si rilevava che tutta la viabilità interna e tutta la viabilità comunale perimetrale esterna di accesso ai luoghi in cui era localizzato l'impianto ricadeva in aree vincolate;
- ai sensi del vigente "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS) molti dei vincoli paesaggistici sopraindicati costituivano "Fattori ambientali" con un "Grado di prescrizione" addirittura "ESCLUDENTE" circa la possibilità di realizzare l'impianto proposto, ossia:
 - o l'Area di rispetto dei boschi (PPTR);
 - o Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (PPTR);
 - o Zone di interesse archeologico (PPTR);
 - o Aree soggette a vincolo idrogeologico (PPTR);
- la Ditta GALLONE COSIMO con nota in data 11.07.2014 indirizzata alla Provincia di Brindisi per competenza e, per conoscenza, al Comune di Francavilla Fontana (rif. prot. n. 21532 in data 14.07.2014) presentava osservazioni avverse il possibile esito non positivo dei lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto in conseguenza del parere espresso dal Comune di Francavilla Fontana;
- da ultimo, con nota acquisita all'Archivio comunale al prot. n. 41775 in data 21.12.2015 il Sig. GALLONE COSIMO, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, ha illustrato a questa Amministrazione le ragioni che, a proprio avviso, non ostano anzi sono favorevoli alla realizzazione dell'intervento proposto ed ha chiesto a questa Amministrazione "la revisione del parere del Comune di Francavilla Fontana (n.d.r.- parere prot. n. 19885 del 30.06.2014 espresso con riferimento alla Conferenza di Servizi del 10.06.2014) e la chiusura positiva della conferenza dei servizi in coerenza e conformità del parere espresso dalla Regione Puglia";

Dato atto che la Provincia di Brindisi, Servizio Ecologia, ad oggi, non ha concluso il procedimento amministrativo di cui alla V.I.A. in oggetto nè la Ditta GALLONE COSIMO ha attivato le procedure amministrative finalizzate alla rapida conclusione del citato procedimento;

Considerato che:

- dalla data di approvazione del PPTR, avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015), e per il successivo anno, il sistema delle tutele derivanti dal PUTT/P e dai Primi Adempimenti per il PUTT/P sopradescritto, ai sensi delle norme transitorie del PPTR e, in particolare, dell'art. 106, comma 3, lett. c, delle NTA del PPTR, nel Comune di Francavilla Fontana è rimasto del tutto invariato;
- dalla data del 24 marzo u.s., essendo cessata la fase transitoria di cui all'art. 106 , c. 3, lett. c), delle NTA del PPTR per decorrenza del termine di cui all'art. 100 delle stesse NTA, anche per il Comune di Francavilla Fontana è decaduto il PUTT/P e i relativi Primi Adempimenti ed è entrato pienamente in vigore il PPTR approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015);
- con l'entrata in vigore del nuovo PPTR anche per questo Comune è cambiato leggermente lo stato delle tutele nell'area dell'intervento in oggetto e in quelle limitrofe in quanto si è verificata una lieve riduzione del numero e della estensione dei vincoli apposti così come di seguito specificato:
 - o in direzione Est e Sud la particella di intervento e le aree adiacenti non presentano tutele essendo venuto meno il vincolo "botanico-vegetazionale: Uliveti secolari irregolari";
 - o in direzione Nord la particella di intervento non presenta tutele, mentre le aree adiacenti, a partire dalla strada comunale che corre parallelamente all'area di cava, sono classificate dal PPTR come "UCP - Paesaggi rurali - Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli";
 - o in direzione Ovest la sola particella in cui è localizzato l'intervento non presenta tutele, mentre le aree prospicienti compresa la strada comunale in aderenza, presentano i seguenti vincoli: "UCP - Area di rispetto boschi", "BP-Boschi", "UCP-Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.";

Richiamato:

- il "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009 (pubblicata sul BURP n. 16 del 26.01.2010), aggiornato e adeguato con deliberazione della Giunta Regionale n. 23 aprile 2015, n. 819 (pubblicata sul BURP n. 67 del 13.05.2015), e con la DGR n. 1713 del 26 luglio 2011 (pubblicata sul BURP n. 127 del 16.08.2011), e, infine, il cui testo definitivo, coordinato con le modifiche sopravvenute al Piano originario, è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015, pubblicata sul BURP n. 83 del 16.06.2015;
- che il vigente "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS) prevede che *"Infine, con riferimento ... omissis ... agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, la destinazione urbanistica "Zona E" non rappresenta un livello di prescrizione "escludente" bensì "penalizzante". Pertanto, è contemplata la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuterà il superamento di eventuali criticità esistenti con opere di mitigazione e compensazione del progetto"* (cfr. cap. 16.2 del testo coordinato approvato con DGR n. 1023 del 19 maggio 2015);
- che la Regione Puglia-Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica-Ufficio Gestione Rifiuti con nota n. AOO_090, prot. n. 2918 del 02.04.2014, inviata per conoscenza dal Sig. Gallone Cosimo a questo Comune e acquisita al protocollo n. 13354 in data 29.04.2014, ha espresso parere favorevole in merito alla localizzazione dell'attività di lavorazione dei materiali e minerali di cava e di recupero dei rifiuti speciali inerti della Ditta Gallone Cosimo in area non ad uso industriale ricadente nel foglio 8, particella 19, del Comune di Francavilla Fontana, in deroga ai criteri localizzativi di cui al "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS) adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009 e secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 26.07.2011;

Evidenziato che il soprarichiamato "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS) e il parere della Regione Puglia n. AOO_090, prot. n. 2918 del 02.04.2014, acquisito al protocollo comunale n. 13354 in data 29.04.2014, riconoscono esclusivamente la possibilità che gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi vengano localizzati in zona agricola in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ma non costituiscono un diritto in capo al Soggetto richiedente ad ottenere comunque tale autorizzazione in deroga né costituiscono un obbligo per i Comuni ad assentire indiscriminatamente tale tipo di localizzazione;

Preso atto, pertanto:

- che attualmente la particella in cui è localizzato l'intervento proposto è libera da vincoli paesaggistici a meno di un'area di estensione estremamente limitata posta nell'angolo nord-ovest della stessa, dove è presente il vincolo "UCP-area di rispetto dei boschi" e dove, comunque, non sono previsti lavori;
- che, in conseguenza dell'entrata in vigore del PPTR anche per questo Comune, a far data dal 24 marzo 2016 sono venuti meno sull'area di intervento e sulle relative aree di accesso quei vincoli paesaggistici costituenti "fattori

ambientali" che, ai sensi del "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS), avevano un "grado di protezione" ESCLUDENTE dell'intervento;

- che, ancorchè con la decadenza del PUTT/P sia venuto meno il vincolo paesaggistico di tipo archeologico presente sulla strada comunale e sulla parte nord della particella di intervento, non si possono ignorare gli importanti rinvenimenti archeologici effettivamente presenti in tali porzioni di superfici che potrebbero essere danneggiati a causa dell'accrescimento dell'attività produttiva e del traffico veicolare nell'area;
- che, ai sensi del "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" (PGRS):
 - o la destinazione urbanistica E2 agricola dell'area di intervento comporta un "grado di protezione" solo PENALIZZANTE, trattandosi di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risulta tecnicamente connesso ad un impianto produttivo quale è la cava in coltivazione;
 - o la baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti comporta un "grado di protezione" di tipo PREFERENZIALE;

Ritenuto che, in considerazione della nuova strumentazione paesaggistica regionale vigente a far data dal 24 marzo 2016, per le ragioni sopra evidenziate, è possibile dare accoglimento alla richiesta del Sig. GALLONE COSIMO, acquisita all'Archivio comunale al prot. n. 41775 in data 21.12.2015, di rivedere il parere del Comune di Francavilla Fontana prot. n. 19885 del 30.06.2014 espresso con riferimento alla richiesta di V.I.A. in oggetto;

Valutata, tuttavia, l'opportunità di fornire in questa sede talune indicazioni e prescrizioni che tengano in adeguata considerazione anche i vincoli paesaggistici preesistenti, ancorchè decaduti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
- la L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. e i.;

Nella necessità di provvedere in merito,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione alla istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., presentata dal Sig. GALLONE COSIMO, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede legale in C.da Galante Palazzo Menzella n. 50 a Ceglie Messapica, per l'insediamento di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), da gestire in procedura semplificata, nell'area di cava sita in località Monacelle in agro di Francavilla Fontana, identificata catastalmente al Foglio 8, p.lla 19, già autorizzata dalla Regione Puglia con provvedimento dirigenziale n. 30 del 17 marzo 2008, alle seguenti condizioni:

1. la durata dell'autorizzazione dell'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) non dovrà eccedere la durata dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava e le sue eventuali proroghe;
2. il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui alla Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto non comporterà variante urbanistica dell'area di intervento la quale, pertanto, conserverà la destinazione urbanistica originaria E2 agricola;
3. allo scadere dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava l'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) di cui all'oggetto dovrà essere delocalizzato in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.);
4. la viabilità interna di accesso all'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), dovrà essere posta a distanza dal confine tale da non arrecare alcun impatto acustico, visivo, olfattivo, di emissioni di polveri e di gas di scarico; si propone una distanza minima dal confine pari a 10 mt;
5. la viabilità interna di accesso all'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) dovrà essere realizzata con materiali drenanti, tali da non modificare la permeabilità dei suoli;
6. eventuali interventi edilizi, che non siano di semplice manutenzione ordinaria, da eseguire nella parte nord del Foglio 8, particella 19, fino ad una distanza di 100 mt dalla strada comunale adiacente dovranno essere sempre comunicati preventivamente alla Soprintendenza Archeologia. In ogni caso, dovranno essere adottate tecniche volte a ridurre il rischio archeologico potenziale connesso a evidenze archeologiche sepolte e non immediatamente percepibili, che possono essere compromesse da interventi al di sotto del piano di calpestio esistente, ancorchè non più formalmente vincolate dal P.P.T.R.;
7. dovrà essere posta in opera una fitta barriera arborea lungo tutto il perimetro dell'area di intervento, individuata

catastalmente al F. 8, p.lla 19, al fine ridurre le emissioni inquinanti e rumorose nelle aree circostanti;

8. al fine della tutela della qualità paesaggistica dell'agro circostante:
 - a. dovranno essere utilizzate soluzioni tecniche e/o gestionali in cui sia minimizzata la quantità complessiva dei contaminanti emessi;
 - b. dovranno essere introdotte limitazioni operative in relazione al manifestarsi di determinate condizioni avverse (ad esempio sospensione attività in casi di venti forti, piogge persistenti, ecc.);
 - c. dovranno essere valutati ed eventualmente introdotti da parte dell'Amministrazione competente al rilascio della V.I.A. in oggetto contingentamenti operativi per tutte attività (quindi, anche per l'attività di coltivazione della cava) che operano nella medesima area e le cui attività concorrono ad aggravare la qualità dell'aria del territorio circostante;
9. al fine della tutela delle acque superficiali:
 - a. dovranno essere utilizzate soluzioni tecniche e tecnologiche che minimizzino la quantità di acqua usata nonché la possibile dispersione di sostanze pericolose;
 - b. sia acquisita l'autorizzazione provinciale allo scarico delle acque meteoriche proveniente dai piazzali;
10. in fase di dismissione dell'opera dovranno essere messe in atto tutte le azioni al fine della eventuale bonifica dei luoghi e, comunque, dovrà essere garantito il ripristino ambientale nelle condizioni *ante operam*;
11. dovranno essere adottate soluzioni tecniche che minimizzino i consumi di vegetazione autoctona. Laddove l'intervento comporti comunque l'eliminazione di aree a vegetazione naturale, la Ditta dovrà provvedere a ricostituire unità vegetazionali equivalenti (o migliorative) nell'ambito del medesimo territorio privilegiando le tecniche del reimpianto. In fase di dismissione dell'opera dovrà essere ricostituita la vegetazione della stessa tipologia presente ante operam o in linea con altre colture vicinali. A tal proposito, sarebbe opportuno acquisire agli atti del progetto: il rilievo dello stato dei luoghi dove sia riportata la vegetazione esistente; il progetto dell'intervento e il progetto della sistemazione finale, successiva alla dismissione dell'impianto, con la specificazione delle sistemazioni arboree e arbustive previste;
12. l'Amministrazione competente al rilascio della V.I.A. in oggetto valuterà l'opportunità di adottare schermi visivi (es. quinte arboree) opportunamente dislocati rispetto all'impianto per mascherarne l'inserimento in un contesto rurale in cui la componente paesaggistica naturale è ancora significativa;
13. dovranno essere utilizzate soluzioni tecniche, tecnologiche e/o gestionali per minimizzare le emissioni rumorose e vibrazioni;
14. dovranno essere realizzati parcheggi per il pubblico, utilizzando materiali drenanti, tali da non modificare la permeabilità dei suoli;
15. la Ditta dovrà stipulare, conservare presso l'impianto di trattamento inerti e rendere sempre disponibile e consultabile da parte delle Autorità competenti, unitamente ai F.I.R., anche apposita convenzione con ditta specializzata per il conferimento presso impianti di smaltimento e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti non rientranti tra le tipologie che la Ditta verrà autorizzata a trattare all'esito del procedimento di cui all'oggetto;
16. in sede di Conferenza di Servizi dovrà essere adeguatamente accertato e dimostrato che l'accesso all'area di intervento avvenga attraverso viabilità che arrechi il minore impatto possibile sul paesaggio, attesa la presenza delle numerose tutele e presenze paesaggistiche evidenziate in premessa, e sulla circolazione veicolare, in considerazione dell'incremento di traffico dovuto a mezzi pesanti che si verificherà lungo la Strada Provinciale Francavilla Fontana-Ceglie Messapica;
17. dovrà essere valutata dall'Amministrazione competente al rilascio della V.I.A. in oggetto la possibilità di adozione di tecniche di miglioramento della viabilità di accesso, in accordo con gli Enti proprietari della viabilità vicinale (es. eliminazione di incroci pericolosi, adozione di sistemi di regolazione dei flussi di traffico, ecc.).

Infine, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di V.I.A. in oggetto, anche in considerazione degli aspetti paesaggistici, di viabilità ed emissivi relativi all'intervento proposto, valuti l'opportunità del coinvolgimento nel procedimento in questione anche del Comune di Ceglie Messapica, il cui territorio risulta confinante con quello di Francavilla Fontana, proprio a ridosso delle aree di intervento.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mariantonietta Uggenti



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Rini